

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Modifica del 9 dicembre 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato al decreto del Consiglio federale del 19 novembre 1998¹, è dichiarata di obbligatorietà generale:

Art. 10 Salari minimi

1) Salari lordi minimi mensili per collaboratori a tempo pieno:

- | | | |
|-----|--|------------|
| I | Collaboratori senza apprendistato professionale | |
| | a) Lavoro subalterno | Fr. 2410.– |
| | b) Lavoro qualificato giusta il cpv. 2
o formazione empirica giusta l'art. 49 della LFPr | Fr. 2710.– |
| II | Collaboratori con apprendistato professionale
o formazione equivalente | Fr. 3110.– |
| III | Collaboratori con formazione professionale superiore
o particolare responsabilità | |
| | – Esame professionale giusta l'Art. 51 ss. LFPr | |
| | – Apprendistato con 10 anni di esperienza
settoriale (compreso il periodo di formazione) | |
| | – Quadri ai quali è regolarmente sottoposto
almeno 1 collaboratore (compresi apprendisti
o lavoratori a tempo parziale) | |
| | – Collaboratori con formazione o funzione
di quadro equivalente. | Fr. 3860.– |
| IV | Quadri ai quali é regolarmente sottoposto un numero
di collaboratori giusta la lettera c) o esame professionale
superiore secondo l'Art. 51 ss. LFPr | |
| | a) – Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti
collaboratori giusta la lettera c) | |

¹ FF 1998 4400

- funzione di quadro equivalente Fr. 4860.–
- b) - Esame professionale superiore giusta l'Art. 51 ss. LFPr
- Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c) da almeno 5 anni
- funzione di quadro o formazione equivalente Fr. 5 860.–
- c) Numero di collaboratori sottoposti giusta le lettere a) e b):

Settore cucina	4
Settore servizio	6
Settore hall/réception	3
Settore economia domestica aziendale	6
Altri settori	3
- d) I salari giusta le lettere IV a) e b) possono anche essere inferiori, se stipulato per iscritto in un contratto di lavoro, indipendentemente dallo stato di residenza del collaboratore.

2) Con attività professionale qualificata di cui al cpv. 1 cat. 1 lett. b) si intende una regolare attività o funzione in un settore o in una parte di esso, svolta di regola da professionisti, o che non si può qualificare come lavoro subalterno.

Nel settore cucina rientra in tale definizione l'impiego di collaboratori senza formazione professionale per la preparazione e la produzione di pietanze in settori parziali, che di regola rientrano nelle competenze di un cuoco o di un pasticciere.

In tale definizione rientra anche l'attività nel settore servizio. Per i dipendenti del settore servizio si può pattuire un salario minimo inferiore per un periodo di introduzione della durata massima di 6 mesi, a condizione che ciò avvenga per iscritto in un contratto di lavoro individuale. Il salario minimo non potrà comunque essere inferiore a quanto stabilito dal cpv. 1 cat. I lett. a).

3) Determinante per l'attribuzione ad una determinata categoria è l'effettivo settore di responsabilità, rispettivamente la qualifica professionale e non la semplice definizione del genere di attività svolta.

4) In caso di contestazione, la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l'attribuzione di un collaboratore ad una categoria, così come il riconoscimento di una formazione professionale o di una funzione.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2000 e ha effetto sino al 31 dicembre 2002.

9 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1765a